

**Modello A – Autocertificazione antimafia**

(Dichiarazione ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 159/2011)

**ALL'INAIL**

DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

Uff. Attività Strumentali

Viale DEL FANTE, 58/D

90146 PALERMO

Il sottoscritto.....  
nato il .....a.....  
in qualità di.....  
dell' impresa .....  
con sede legale in .....  
COD FISC ..... PART IVA .....  
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze amministrative e penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.lgs 159/2011.

Data.....

Firma

.....

***La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità, del sottoscrittore.***

**La presente dichiarazione va resa dai soggetti indicati dall'art.85 del DPR 218/2012, che viene riportato nel retro del presente foglio.**

**N.B. La dichiarazione di cui al presente allegato, va resa da tutti i soggetti previsti dall'art.85 del Dlgs.159/2011, riportato di seguito:**

**Art. 85. Soggetti sottoposti alla verifica antimafia**

**(aggiornato con quanto previsto dal D.lgs15/11/2012 n.218)**

**1.** La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

**2.** La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

- a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
- b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
- f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;

**2-bis.** Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

**2-ter.** Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. (comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 218 del 2012);

**3.** L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter deve riferirsi anche ai familiari conviventi.